



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

## COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO  
CENTRALINO: 091.680.84.02 FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: [www.lnd.it](http://www.lnd.it)

e-mail: [disciplinare.sicilia@postalnd.it](mailto:disciplinare.sicilia@postalnd.it)



## STAGIONE SPORTIVA 2011/2012

### COMUNICATO UFFICIALE N° 406/C.D.T. 27 DEL 27 MARZO 2012

## COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Si comunica che l'indirizzo di posta elettronica della Commissione Disciplinare Territoriale è il seguente:

[disciplinare.sicilia@postalnd.it](mailto:disciplinare.sicilia@postalnd.it)

### 1. GIUSTIZIA SPORTIVA

#### 1.1. Decisioni della Commissione Disciplinare

*La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dal Prof. Ugo Caldarella e dal Dott. Salvatore Palumbo, Componenti, con l'assistenza del Sig. Giovanni Griffo, Segretario, si è riunita il giorno 27 Marzo 2012 ed ha assunto le seguenti decisioni:*

#### APPELLI

##### Procedimento n° 182/A

USD SFARANDINA (ME), avverso squalifica per otto gare del calciatore Carcione Yari – Gara campionato 1^ categoria Sfarandina / Virtus Capo d'Orlando del 11/03/2012 - C.U. n° 383 del 15/03/2012.

La USD Sfarandina, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione sopra indicata, resa dal Giudice Sportivo Territoriale, ammettendo il fatto contestato al calciatore, ma rendendone una versione riduttiva a suo dire meritevole di riduzione della sanzione.

La Commissione Disciplinare esaminato il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1. gode di fede privilegiata, rileva che al 44' del 2 tempo il calciatore Carcione Yari è stato espulso per avere tentato di colpire l'arbitro intenzionalmente con un calcio.

Appare perciò evidente la gravità del gesto addebitato al calciatore, ma nel contempo appaiono meritevoli di considerazione le argomentazioni fornite a difesa dall'appellante.

Dalla descrizione fornita dal direttore di gara può infatti evincersi che si sia trattato di un gesto isolato ed istintivo, non accompagnato da epiteti o altro che possa far pensare a piena coscienza e volontà di esercitare violenza: gesto rimasto peraltro senza conseguenza alcuna, essendosi esaurito in unico contesto e definitosi con l'abbandono sollecito del terreno di gioco a seguito dell'espulsione.

Per le su esposte ragioni la sanzione va quindi ricondizionata come in dispositivo.

P.Q.M.

Dispone contenersi in cinque gare la squalifica a carico del calciatore Carcione Yari, senza addebito di tassa reclamo, non versata.

### **Procedimento n.183/A**

A.S.D. SANTANGIOLESE (Me) avverso decisione del Giudice Sportivo Territoriale in relazione al risultato della gara, con richiesta di assegnazione del risultato di 0-3 in proprio favore – gara Seconda categoria girone D A.S.D. Pol. Gioiosa/A.S.D. Santangiolese del 25/02/2012 – Comunicato Ufficiale 383 del 15/03/2012

Avverso la decisione del Giudice Sportivo che con decisione pubblicata sul C.U. 383 del 15/03/2012 respingeva il reclamo della società A.S.D. Santangiolese confermando il risultato conseguito sul campo al termine della gara indicata in epigrafe, ricorre la predetta società riaffermando le ragioni esposte nel ricorso inoltrato al giudice di prime cure e, conseguentemente, chiedendo la revisione della decisione impugnata con assegnazione di gara vinta per 0-3 in proprio favore. Nel merito sostiene ancora una volta la ricorrente che, come risulta dagli atti di gara, al 36° del secondo tempo il calciatore indicato in distinta con il n°8 (Dima Alexandru – n.11/02/1994) usciva dal terreno di giuoco e veniva sostituito dal calciatore indicato in distinta con il n°14 (Casella Alessandro – n.21/10/1992). Dopo circa sei minuti decorrenti dalla citata sostituzione, come riportato in referto, l'allenatore della A.S.D. Santangiolese Sig. Palmeri Francesco faceva notare all'arbitro che il n°14 Casella Alessandro della A.S.D. Pol. Gioiosa, in campo dopo la avvenuta sostituzione, aveva cambiato la propria maglia indossando quella riportante il n°13 fino a quel punto indossata dal proprio compagno di squadra Spinella Mauro (n.15/09/1993) che era seduto in panchina. Il Direttore di gara sospendeva quindi momentaneamente la gara ed effettuava un nuovo riconoscimento dei calciatori della A.S.D. Pol. Gioiosa indicati in distinta con i nn°13 e 14 e, verificato che la denuncia del Sig. Palmeri si era rivelata esatta, ammoniva entrambi i calciatori facendo scambiare nuovamente le maglie di entrambi, così che il Casella Alessandro indossava nuovamente la maglia n°14 ed lo Spinella Mauro indossava la maglia n°13 come indicato nella distinta di gara. Alla ripresa del giuoco la A.S.D. Pol. Gioiosa faceva indebitamente continuare la partecipazione alla gara al calciatore n°13 Spinella che, senza autorizzazione alcuna, si sostituiva al calciatore n°14 Casella, cosa anche questa denunciata dall'arbitro il quale segnala di essersi accorto della irregolarità allorquando al 48° del secondo tempo il n°11 della A.S.D. Pol. Gioiosa Buttò Emanuele usciva dal campo e veniva sostituito dal n°14 Casella. Di tali anomalie sulle sostituzioni l'arbitro dà chiare indicazioni sul rapportino di fine gara dal quale si evince inequivocabilmente come il n°14 della A.S.D. Pol. Gioiosa sia entrato in campo due volte: la prima al 36° del secondo tempo in sostituzione del n°8, la seconda al 48° del secondo tempo in sostituzione del n°11. Per tutto quanto esposto la A.S.D. Santangiolese, denunciando che per almeno i sei minuti intercorrenti tra il 36° del secondo tempo (sostituzione del n°8 Dima A. 11/02/1994 con il n°14 Casella A. 21/10/1992) ed il 42° del secondo tempo (nuova identificazione dei calciatori della A.S.D. Pol. Gioiosa nn°13 e 14

che si erano autonomamente scambiate le maglie senza autorizzazione alcuna) la A.S.D. Pol. Gioiosa aveva violato la norma che obbliga all'utilizzo, per tutta la durata della gara, di un calciatore giovane, ha richiesto l'annullamento della decisione del giudice di prime cure e l'assegnazione del punteggio di 0-3 in proprio favore.

La Commissione Disciplinare, esaminato il referto di gara, i relativi allegati, gli atti e le controdeduzioni della Pol. Gioiosa, rileva:

1. La società Pol. Gioiosa nella propria distinta di gara indicava i seguenti calciatori: n.13 Spinella Mauro (classe '93); n.14 Casella Alessandro (classe '92);
2. dopo il riconoscimento, in maniera irregolare i calciatori Spinella e Casella si invertivano la maglia con la conseguenza che si veniva a creare la seguente situazione: n.13 Casella Alessandro (classe '92); n.14 Spinella Mauro (classe '93);
3. in conseguenza di quanto sopra al 36' del secondo tempo il n.8 Dima (classe '94) è stato sostituito con il n.14 che come evidenziato al punto 2) a seguito dello scambio delle maglie si trattava del calciatore Spinella (classe '93);
4. al 42' del secondo tempo, a seguito della segnalazione del Sig. Palmeri, allenatore della A.S.D. Santangiolese, il direttore di gara effettuava un nuovo riconoscimento accertando che il calciatore Spinella, identificato prima della gara con la maglia n.13, la aveva invertita con la maglia n.14 che, invece, identificava il calciatore Casella, per cui, ammoniti entrambi i calciatori, provvedeva, come dallo stesso riportato nel supplemento di referto, a fare scambiare le maglie con la conseguenza che sul terreno di giuoco il calciatore Spinella riprendeva la maglia n.13 mentre il calciatore Casella, che era in panchina, riprendeva la maglia n.14;
5. al 48' del secondo tempo la A.S.D. Pol. Gioiosa faceva uscire il calciatore con maglia n.11 e faceva entrare il calciatore con maglia n.14 che va identificato con il calciatore Casella.

Da quanto sopra il reclamo risulta infondato in quanto la società A.S.D. Pol. Gioiosa ha tenuto in campo per l'intera durata della gara il previsto calciatore giovane.

P.Q.M.

Rigetta il reclamo e dispone addebitarsi la tassa reclamo di €.130,00, non versata.

### **Procedimento n° 188/A**

APD MARIAN FRANCESCO STRASATTI (TP) avverso squalifica per quattro gare calciatore Barraco Antonino– Gara Campionato Promozione Gir. A Calcio Canicattì– A.P.D. M.F. Strasatti del 18/03/2012 - C.U. n° 395 del 22/03/2012.

La APD Marian Francesco Strasatti, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato le decisioni in epigrafe.

In particolare la reclamante pur ammettendo i fatti ne dà una versione riduttiva e di parte sostenendo che la responsabilità di quanto accaduto vada addebitato al comportamento posto in essere dai tesserati dell'ASD Canicattì per cui chiede in via principale l'annullamento della sanzione a carico del proprio calciatore o, in subordine, una riduzione della sanzione

La Commissione Disciplinare esaminato il referto di gara che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1. gode di fede privilegiata rileva che al termine della gara mentre il direttore di gara stava rientrando negli spogliatoi notava una calca all'interno dello spogliatoio dello Strasatti che ben presto si è trasformata in rissa generale e che ha visto inizialmente come protagonisti i calciatori Avarello Alessandro n.11 del Canicattì ed Barraco Antonino n.14 del M.F. Strasatti che si scambiavano violenti pugni al volto e calci al torace.

Da quanto sopra appaiono provati i fatti addebitati al predetto calciatore e la sanzione ad esso applicata dal giudice di prime cure è congrua in relazione ai fatti addebitati

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta l'appello come sopra proposto.  
Dispone addebitarsi la tassa reclamo di e 130,00 non versata.

**Procedimento n° 189/A**

ASD REAL FIUMEFREDDO C5 (CT) avverso squalifica fino al 28/02/2016 calciatore Isidoro Gianluca L a Spina – Gara Campionato Serie D C5 Gir. A Viagrandese – Real Fiumefreddo del 28/02/2012 - C.U. n° 43 del 07/03/2012 Delegazione Prov.le Catania

L'ASD Real Fiumefreddo C5, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato le decisioni in epigrafe.

La Commissione Disciplinare preliminarmente ad ogni questione di merito rileva che la decisione impugnata risulta riportata sul C.U. n.43 del 7 marzo 2012 della Delegazione Provinciale di Catania pubblicato il successivo 8 marzo 2012.

Che il reclamo risulta inviato a mezzo raccomandata a.r. del 21.03.2012.

Che ai sensi dell'art. 46 comma 4 *i ricorsi di secondo grado devono essere proposti ( a pena di inammissibilità) alla Commissione disciplinare entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del c.u. con cui è stata resa nota la decisione che si intende impugnare.*

Che, conseguentemente, il reclamo de quo è inammissibile stante che la sua proposizione è avvenuta oltre i termini di cui al citato comma 4 dell'art. 46 CGS.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo di e 130,00 non versata.

***La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Francesco Giarrusso e Sandro Geraci, Componenti, con l'assistenza del Sig. Giovanni Griffo, Segretario, e con l'intervento dell'Avv. Giulia Saitta, Sostituto Procuratore Federale, si è riunita il giorno 20 Marzo 2012 ed ha assunto le seguenti decisioni:***

**DEFERIMENTI**

**Procedimento n.136/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

- 1) Sig. TRIMARCHI GIUSEPPE (Presidente dell'A.S.D. Pellegrino)
- 2) Società A.S.D. PELLEGRINO

Considerato che la Procura Federale con nota 1325 pf10-11/GS/reg del 24 dicembre 2011, notificata alle parti in epigrafe indicate, ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale le stesse per rispondere: la prima delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in relazione al punto 14 delle disposizioni generali del C.U. n.1 del 05/07/2010; la seconda della violazione dell' art. 4 comma 1 C.G.S.

Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all'udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 20 marzo 2012 con inizio alle ore 15,30.

Dato atto che nessuna delle parti deferite è presente e che le stesse non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e documenti a loro scarico.

Sentito il rappresentante della Procura Federale nella persona dell'Avv. Giulia Saitta il quale ha concluso con la richiesta: "ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo al Sig. Trimarchi Giuseppe la inibizione per mesi tre; alla società l'ammenda di € 500,00".

Ciò premesso la Commissione, esaminati gli atti, ritiene che i soggetti deferiti siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto.

In particolare si evidenzia che la Società in questione, militante nella stagione sportiva 2010 – 2011 nel Campionato di Promozione, in violazione a quanto stabilito dal C.U. n.1 del 5 luglio 2010 del Settore Giovanile e Scolastico non ha provveduto a tesserare un tecnico abilitato per la disputa del Campionato Juniores ed Allievi.

Rilevato altresì che la società ha partecipato ai predetti campionati e che dalle distinte delle gare indicate nel deferimento risulta provato che non era presente alcun tecnico abilitato

P.Q.M.

infligge:

al Sig. Trimarchi Giuseppe Presidente dell' ASD Pellegrino la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi 1;

alla società ASD Pellegrino, a titolo di responsabilità diretta, l'ammenda di € 150,00 (centocinquanta/00).

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt.li 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

### **Procedimento n.137/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

- 1) Sig. PATURZO ANIELLO (Presidente dell'A.S.D. Cianciana 2000)
- 2) Società A.S.D. CIANCIANA 2000

Considerato che la Procura Federale con nota 1326 pf10-11/GS/reg del 26 dicembre 2012, notificata alle parti in epigrafe indicate, ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale le stesse per rispondere: la prima delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in relazione al punto 14 delle disposizioni generali del C.U. n.1 del 05/07/2010; la seconda della violazione dell' art. 4 comma 1 C.G.S.

Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all'udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 20 marzo 2012 con inizio alle ore 15,30.

Dato atto che nessuna delle parti deferite è presente e che le stesse non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e documenti a loro scarico.

Sentito il rappresentante della Procura Federale nella persona dell'Avv. Giulia Saitta il quale ha concluso con la richiesta: "ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo al Sig. Paturzo Aniello la inibizione per mesi tre; alla società l'ammenda di € 500,00".

Ciò premesso la Commissione, esaminati gli atti, ritiene che i soggetti deferiti siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto.

In particolare si evidenzia che la Società in questione, militante nella stagione sportiva 2010 – 2011 nel Campionato di Promozione, in violazione a quanto stabilito dal C.U. n.1

del 5 luglio 2010 del Settore Giovanile e Scolastico non ha provveduto a tesserare un tecnico abilitato per la disputa dei Campionato Juniores ed Allievi.

Rilevato altresì che la società ha partecipato ai predetti campionati e che dalle distinte delle gare indicate nel deferimento risulta provato che non era presente alcun tecnico abilitato

P.Q.M.

infligge:

al Sig. Paturzo Aniello, Presidente dell' ASD Cianciana 2000, la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi 1;

alla società ASD Cianciana 2000, a titolo di responsabilità diretta, l'ammenda di € 150,00 (centocinquanta/00 ).

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS

### **Procedimento n.138/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

- 1) Sig. LOMBARDO FACCIALE AURELIO(Presidente dell'A.S.D. Troina)
- 2) Società A.S.D. TROINA

Considerato che la Procura Federale con nota 1327 pf10-11/GS/reg del 27 dicembre 2011, notificata alle parti in epigrafe indicate, ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale le stesse per rispondere: la prima delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in relazione al punto 14 delle disposizioni generali del C.U. n.1 del 05/07/2010; la seconda della violazione dell' art. 4 comma 1 C.G.S.

Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all'udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 20 marzo 2012 con inizio alle ore 15,30.

Dato atto che nessuna delle parti deferite è presente, e che le stesse non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e documenti a loro discarico.

Sentito il rappresentante della Procura Federale nella persona dell'Avv. Giulia Saitta il quale ha concluso con la richiesta: "ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo al Sig. Lombardo Facciale Aurelio la inibizione per mesi tre; alla società l'ammenda di € 500,00".

Ciò premesso la Commissione, esaminati gli atti, ritiene che i soggetti deferiti siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto.

In particolare si evidenzia che la Società in questione, militante nella stagione sportiva 2010 – 2011 nel Campionato di Promozione, in violazione a quanto stabilito dal C.U. n.1 del 5 luglio 2010 del Settore Giovanile e Scolastico non ha provveduto a tesserare un tecnico abilitato per la disputa dei Campionato Juniores ed Allievi.

Rilevato altresì che la società ha partecipato ai predetti campionati e che dalle distinte delle gare indicate nel deferimento risulta provato che non era presente alcun tecnico abilitato

P.Q.M.

infligge:

al Sig. Lombardo Facciale Aurelio dell' ASD Troina la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi 1;

alla società ASD Troina, a titolo di responsabilità diretta, l'ammenda di € 150,00 (centocinquanta/00 ).

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

### **Procedimento n.139/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

- 1) Sig. SANFILIPPO SALVATORE (Presidente della Pol. D. Aquila Caltagirone)
- 2) Società POL. D. AQUILA CALTAGIRONE

Considerato che la Procura Federale con nota 1328 pf10-11/GS/reg del 28 dicembre 2011, notificata alle parti in epigrafe indicate, ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale le stesse per rispondere: la prima delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in relazione al punto 14 delle disposizioni generali del C.U. n.1 del 05/07/2010; la seconda della violazione dell' art. 4 comma 1 C.G.S.

Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all'udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 20 marzo 2012 con inizio alle ore 15,30.

Dato atto che nessuna delle parti deferite è presente, e che le stesse non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e documenti a loro discarico.

Sentito il rappresentante della Procura Federale nella persona dell'Avv. Giulia Saitta il quale ha concluso con la richiesta: "ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo al Sig. Sanfilippo Salvatore la inibizione per mesi tre; alla società l'ammenda di € 500,00".

Ciò premesso la Commissione, esaminati gli atti, ritiene che i soggetti deferiti siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto.

In particolare si evidenzia che la Società in questione, militante nella stagione sportiva 2010 – 2011 nel Campionato di Promozione, in violazione a quanto stabilito dal C.U. n.1 del 5 luglio 2010 del Settore Giovanile e Scolastico non ha provveduto a tesserare un tecnico abilitato per la disputa dei Campionato Juniores ed Allievi.

Rilevato altresì che la società ha partecipato ai predetti campionati e che dalle distinte delle gare indicate nel deferimento risulta provato che non era presente alcun tecnico abilitato

P.Q.M.

infligge:

al Sig. Sanfilippo Salvatore, Presidente della Pol. Dil. Aquila Caltagirone, la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi 1;  
alla società Pol. Dil. Aquila Caltagirone, a titolo di responsabilità diretta, l'ammenda di € 150,00 (centocinquanta/00).

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

### **Procedimento n.140/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

1. Sig. D'AMICO NICOLA (Presidente della ASD Atletico Riposto)
2. Società ASD ATLETICO RIPOSTO

Considerato che la Procura Federale con nota 1329 pf10-11/GS/reg del 29 dicembre 2011, notificata alle parti in epigrafe indicate, ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale le stesse per rispondere: la prima delle violazioni di cui agli art.1

comma 1) C.G.S. in relazione al punto 14 delle disposizioni generali del C.U. n.1 del 05/07/2010; la seconda della violazione dell' art. 4 comma 1 C.G.S.

Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all'udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 20 marzo 2012 con inizio alle ore 15,30.

Dato atto che nessuna delle parti deferite è presente, e che le stesse non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e documenti a loro scarico.

Sentito il rappresentante della Procura Federale nella persona dell'Avv. Giulia Saitta il quale ha concluso con la richiesta: "ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo al Sig. D'Amico Nicola la inibizione per mesi tre; alla società l'ammenda di € 500,00".

Ciò premesso la Commissione, esaminati gli atti, ritiene che i soggetti deferiti siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto.

In particolare si evidenzia che la Società in questione, militante nella stagione sportiva 2010 – 2011 nel Campionato di Promozione, in violazione a quanto stabilito dal C.U. n.1 del 5 luglio 2010 del Settore Giovanile e Scolastico non ha provveduto a tesserare un tecnico abilitato per la disputa del Campionato Juniores ed Allievi.

Rilevato altresì che la società ha partecipato ai predetti campionati e che dalle distinte delle gare indicate nel deferimento risulta provato che non era presente alcun tecnico abilitato

P.Q.M.

infligge:

al Sig. D'Amico Nicola, Presidente dell'ASD Atletico Riposto, la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi 1;

alla società ASD Atletico Riposto, a titolo di responsabilità diretta, l'ammenda di € 150,00 (centocinquanta/00 ).

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt.li 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

#### **PROCEDIMENTO N. 141/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

1. Sig. GRASSO GIOVANNI (Presidente della società A.S.D. Buseto)
2. Società A.S.D. BUSETO

Con nota del 15.11.2011 prot- 1330 pfl 0 – 11/GS/reg la Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, la prima per la violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S. in riferimento al punto 14 delle disposizioni generali del C.U. n. 1 del 5.7.10, la seconda per la violazione di cui all'art. 4 comma 1 del C.G.S. per responsabilità diretta per la violazione ascritta al proprio Presidente, avendo rilevato l'inadempimento dell'obbligo per la società che partecipava al Campionato allievi – juniores di tesserare e affidare le condizioni della squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e avente la funzione di allenatore "squadre minori".

Rilevato che le parti deferite sono state regolarmente convocate all'udienza dibattimentale del 20.3.2012 ore 15,30 .

Dato atto che nessuna delle parti deferite si è presentata e che le stesse non hanno fatto pervenire nei termini memoria difensiva e documenti a loro scarico

Sentito il rappresentante della Procura Federale nella persona dell'Avv. Giulia Saitta la quale ha concluso: " Ritenerne responsabili le parti rinviate a giudizio di quanto loro addebitato" chiedendo 3 mesi di inibizione a carico del Presidente ed €. 500,00 di ammenda a carico della società.



La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, alle quali vanno, conseguentemente, inflitte le sanzioni come da dispositivo.

In particolare si evidenzia che la società in questione, militante nella stagione sportiva 2010-2011 nel Campionato di Promozione, in violazione a quanto stabilito dal C.U. n. 1 del 5 luglio 2010 del Settore Giovanile e Scolastico non ha provveduto a tesserare un tecnico abilitato per la disputa dei Campionato Juniores ed Allievi.

Rilevato altresì che la società ha partecipato ai predetti campionati e che dalle distinte delle gare indicate nel deferimento risulta provato che non era presente alcun tecnico abilitato.

P.Q.M.

accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento infligge: l'inibizione di 1 mese a carico del sig. Grasso Giovanni, Presidente della società A.S.D. Buseto, e l'ammenda di €. 150,00 a carico della società A.S.D. Buseto.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura e alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

#### **PROCEDIMENTO N. 142/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

1. Sig. BLATTI CARLO (Presidente della società A.S.D. C.C. S.Gregorio)
2. Società A.S.D. C.C. S.GREGORIO

Con nota del 14.11.2011 prot- 1331 pfl 0 – 11/GS/reg la Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, la prima per la violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S. in riferimento al punto 14 delle disposizioni generali del C.U. n. 1 del 5.7.10, la seconda per la violazione di cui all'art. 4 comma 1 del C.G.S. per responsabilità diretta per la violazione ascritta al proprio Presidente, avendo rilevato l'inadempimento dell'obbligo per la società che partecipava al Campionato allievi – juniores di tesserare e affidare le condizioni della squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e avente la funzione di allenatore "squadre minori".

Rilevato che le parti deferite sono state regolarmente convocate all'udienza dibattimentale del 20.3.2012 ore 15,30.

Dato atto che nessuna delle parti deferite si è presentata e che le stesse non hanno fatto pervenire nei termini memoria difensiva e documenti a loro scarico.

Sentito il rappresentante della Procura Federale nella persona dell'Avv. Giulia Saitta la quale ha concluso: " Ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio di quanto loro addebitato" chiedendo 3 mesi di inibizione a carico del Presidente, ed €. 500,00 di ammenda a carico della società.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, alle quali vanno, conseguentemente, inflitte le sanzioni come da dispositivo.

In particolare si evidenzia che la società in questione, militante nella stagione sportiva 2010-2011 nel Campionato di Promozione, in violazione a quanto stabilito dal C.U. n. 1 del 5 luglio 2010 del Settore Giovanile e Scolastico non ha provveduto a tesserare un tecnico abilitato per la disputa dei Campionato Juniores ed Allievi.

Rilevato altresì che la società ha partecipato ai predetti campionati e che dalle distinte delle gare indicate nel deferimento risulta provato che non era presente alcun tecnico abilitato.

P.Q.M.

accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento infligge: l'inibizione di 1 mese a carico del sig. Blatti Carlo, Presidente della società A.S.D. C.C. S.Gregorio, e l'ammenda di €. 150,00 a carico della società A.S.D. C.C. S.Gregorio. Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura e alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

### **PROCEDIMENTO N. 143/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

1. Sig. AVARELLO ANTONIO (Presidente della società A.S.D. Calcio Canicattì)
2. Società A.S.D. CALCIO CANICATTÌ

Con nota del 13.11.2011 prot- 1333 pfl 0 – 11/GS/reg la Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, la prima per la violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S. in riferimento al punto 14 delle disposizioni generali del C.U. n. 1 del 5.7.10, la seconda per la violazione di cui all'art. 4 comma 1 del C.G.S. per responsabilità diretta per la violazione ascritta al proprio Presidente, avendo rilevato l'inadempimento dell'obbligo per la società che partecipavano al Campionato allievi – juniores di tesserare e affidare le condizioni della squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e avente la funzione di allenatore "squadre minori".

Rilevato che le parti deferite sono state regolarmente convocate all'udienza dibattimentale del 20.3.2012 ore 15,30.

Dato atto che nessuna delle parti deferite si è presentata e che le stesse non hanno fatto pervenire nei termini memoria difensiva e documenti a loro discarico.

Sentito il rappresentante della Procura Federale nella persona dell'Avv. Giulia Saitta la quale ha concluso: " Ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio di quanto loro addebitato" chiedendo 3 mesi di inibizione a carico del Presidente, ed €. 500,00 di ammenda a carico della società.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, alle quali vanno, conseguentemente, inflitte le sanzioni come da dispositivo.

In particolare si evidenzia che la società in questione, militante nella stagione sportiva 2010-2011 nel Campionato di Promozione, in violazione a quanto stabilito dal C.U. n. 1 del 5 luglio 2010 del Settore Giovanile e Scolastico non ha provveduto a tesserare un tecnico abilitato per la disputa dei Campionati Juniores ed Allievi.

Rilevato altresì che la società ha partecipato ai predetti campionati e che dalle distinte delle gare indicate nel deferimento risulta provato che non era presente alcun tecnico abilitato.

P.Q.M.

accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento infligge : l'inibizione di 1 mese a carico del sig. Avarello Antonio, Presidente della società A.S.D. Calcio Canicattì, e l'ammenda di €. 150,00 a carico della società A.S.D. Calcio Canicattì. Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura e alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

**PROCEDIMENTO N. 144/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. FURNARI GIUSEPPE (Presidente della società Pol. Inessa)

Società POL. INESSA

Con nota del 8.11.2011 prot- 1334 pfl 10 – 11/GS/reg la Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, la prima per la violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S. in riferimento al punto 14 delle disposizioni generali del C.U. n. 1 del 5.7.10, la seconda per la violazione di cui all'art. 4 comma 1 del C.G.S. per responsabilità diretta per la violazione ascritta al proprio Presidente, avendo rilevato l'inadempimento dell'obbligo per la società che partecipavano al Campionato allievi – juniores di tesserare e affidare le condizioni della squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e avente la funzione di allenatore "squadre minori".

Rilevato che le parti deferite sono state regolarmente convocate all'udienza dibattimentale del 20.3.2012 ore 15,30.

Dato atto che nessuna delle parti deferite si è presentata e che le stesse non hanno fatto pervenire nei termini memoria difensiva e documenti a loro discarico.

Sentito il rappresentante della Procura Federale nella persona dell'Avv. Giulia Saitta la quale ha concluso: " Ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio di quanto loro addebitato" chiedendo 3 mesi di inibizione a carico del Presidente, ed €. 500,00 di ammenda a carico della società.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, alle quali vanno, conseguentemente, inflitte le sanzioni come da dispositivo.

In particolare si evidenzia che la società in questione, militante nella stagione sportiva 2010-2011 nel Campionato di Promozione, in violazione a quanto stabilito dal C.U. n. 1 del 5 luglio 2010 del Settore Giovanile e Scolastico non ha provveduto a tesserare un tecnico abilitato per la disputa del Campionato Juniores ed Allievi.

Rilevato altresì che la società ha partecipato ai predetti campionati e che dalle distinte delle gare indicate nel deferimento risulta provato che non era presente alcun tecnico abilitato.

P.Q.M.

accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento infligge:

l'inibizione di 1 mese a carico del sig. Furnari Giuseppe, Presidente della società Pol. Inessa, e l'ammenda di €. 150,00 a carico della società Pol. Inessa.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura e alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

***La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dal Prof. Ugo Caldarella e dal Dott. Salvatore Palumbo, Componenti, con l'assistenza del Sig. Giovanni Griffo, Segretario, e con l'intervento dell'Avv. Giulia Saitta, Sostituto Procuratore Federale, si è riunita il giorno 27 Marzo 2012 ed ha assunto le seguenti decisioni:***

**DEFERIMENTI****Procedimento n° 145/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

1. Sig. LOMBARDO GIUSEPPE (Presidente C.S.D. Enzo Grasso)
2. C.S.D. ENZO GRASSO

La Procura Federale ha deferito dinanzi questa Commissione di Disciplina Territoriale, con nota 1335pf10-11GS/reg del 7/11/2011, il Presidente della citata società, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S. in riferimento al punto 14 delle disposizioni generali del C.U. n.1 del 5.7.2010 della LND e, altresì, la Società indicata, direttamente responsabile della violazione ascritta al proprio Presidente, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S.

All'udienza dibattimentale, nessuno è presente per le parti deferite regolarmente convocate, mentre è presente il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta, che ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi 3 (tre) a carico del Presidente e l'ammenda di € 500,00 a carico della Società.

Ciò premesso la Commissione Disciplinare, esaminati gli atti, ritiene che i soggetti deferiti sono responsabili di quanto a loro ascritto.

Dalla documentazione allegata e, in particolare dalle distinte di gara, risulta in maniera chiara ed inequivocabile, che nella stagione sportiva 2010-2011, la società C.S.D. Enzo Grasso iscritta al campionato di promozione, non tesserava alcun tecnico abilitato avente la funzione di allenatore "squadre minori", per la partecipazione al campionato allievi - juniores.

In considerazione di quanto sopra, nel confermare la responsabilità dei soggetti indicati in epigrafe, sentite le richieste della Procura Federale così come formulate all'udienza, si ritiene di infliggere le sanzioni come da dispositivo.

P. Q. M.

Si dispone l'applicazione:

*- della sanzione dell'ammenda di € 150,00 (centocinquanta/00) a carico della società e dell'inibizione per mesi 1 (uno) a carico del Presidente Lombardo Giuseppe.*

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

### **Procedimento n° 146/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

1. Sig. PROVENZANO GIUSEPPE (Presidente A.S.D. Città di Bagheria)
2. A.S.D. CITTÀ DI BAGHERIA

La Procura Federale ha deferito dinanzi questa Commissione di Disciplina Territoriale, con nota 1336pf10-11GS/reg del 6/11/2011, il Presidente della citata società, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S. in riferimento al punto 14 delle disposizioni generali del C.U. n.1 del 5.7.2010 della LND e, altresì, la Società indicata, direttamente responsabile della violazione ascritta al proprio Presidente, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S.

All'udienza dibattimentale, nessuno è presente per le parti deferite regolarmente convocate, mentre è presente il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta, che ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi 3 (tre) a carico del Presidente e l'ammenda di € 500,00 a carico della Società.

Ciò premesso la Commissione Disciplinare, esaminati gli atti, ritiene che i soggetti deferiti sono responsabili di quanto a loro ascritto.

Dalla documentazione allegata e, in particolare dalle distinte di gara, risulta in maniera chiara ed inequivocabile, che nella stagione sportiva 2010-2011, la società A.S.D. Città di Bagheria, iscritta al campionato di promozione, non tesserava alcun tecnico abilitato avente la funzione di allenatore "squadre minori", per la partecipazione al campionato allievi - juniores.

In considerazione di quanto sopra, nel confermare la responsabilità dei soggetti indicati in epigrafe, sentite le richieste della Procura Federale così come formulate all'udienza, si ritiene di infliggere le sanzioni come da dispositivo.

P. Q. M.

Si dispone l'applicazione:

*- della sanzione dell'ammenda di € 150,00 (centocinquanta/00) a carico della società e dell'inibizione per mesi 1 (uno) a carico del Presidente Provenzano Giuseppe.*

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

### **Procedimento n° 147/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

1. Sig. DI MARIA CALOGERO (Presidente F.C.D. Pro Favara)
2. F.C.D. PRO FAVARA

La Procura Federale ha deferito dinanzi questa Commissione di Disciplina Territoriale, con nota 1337pf10-11GS/reg del 5/11/2011, il Presidente della citata società, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S. in riferimento al punto 14 delle disposizioni generali del C.U. n.1 del 5.7.2010 della LND e, altresì, la Società indicata, direttamente responsabile della violazione ascritta al proprio Presidente, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S.

All'udienza dibattimentale, nessuno è presente per le parti deferite regolarmente convocate, mentre è presente il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta, che ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi 3 (tre) a carico del Presidente e l'ammenda di € 500,00 a carico della Società.

Ciò premesso la Commissione Disciplinare, esaminati gli atti, ritiene che i soggetti deferiti sono responsabili di quanto a loro ascritto.

Dalla documentazione allegata e, in particolare dalle distinte di gara, risulta in maniera chiara ed inequivocabile, che nella stagione sportiva 2010-2011, la società F.C.D. Pro Favara, iscritta al campionato di promozione, non tesserava alcun tecnico abilitato avente la funzione di allenatore "squadre minori", per la partecipazione al campionato allievi - juniores.

In considerazione di quanto sopra, nel confermare la responsabilità dei soggetti indicati in epigrafe, sentite le richieste della Procura Federale così come formulate all'udienza, si ritiene di infliggere le sanzioni come da dispositivo.

P. Q. M.

Si dispone l'applicazione:

*- della sanzione dell'ammenda di € 150,00 (centocinquanta/00) a carico della società e dell'inibizione per mesi 1 (uno) a carico del Presidente Di Maria Calogero.*

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

**Procedimento n° 148/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

1. Sig. MASI ANTONINO (Presidente Tiger Brolo)
2. A.S.D. TIGER BROLO

La Procura Federale ha deferito dinanzi questa Commissione di Disciplina Territoriale, con nota 1338pf10-11GS/reg del 10/2/2012, il Presidente della citata società, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S. in riferimento al punto 14 delle disposizioni generali del C.U. n.1 del 5.7.2010 della LND e, altresì, la Società indicata, direttamente responsabile della violazione ascritta al proprio Presidente, ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S.

All'udienza dibattimentale, nessuno è presente per le parti deferite regolarmente convocate, mentre è presente il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta, che ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi 3 (tre) a carico del Presidente e l'ammenda di € 500,00 a carico della Società.

Ciò premesso la Commissione Disciplinare, esaminati gli atti, ritiene che i soggetti deferiti sono responsabili di quanto a loro ascritto.

Dalla documentazione allegata e, in particolare dalle distinte di gara, risulta in maniera chiara ed inequivocabile, che nella stagione sportiva 2010-2011, la società A.S.D. Tiger Brolo, iscritta al campionato di promozione, non tesserava alcun tecnico abilitato avente la funzione di allenatore "squadre minori", per la partecipazione al campionato allievi - juniores.

In considerazione di quanto sopra, nel confermare la responsabilità dei soggetti indicati in epigrafe, sentite le richieste della Procura Federale così come formulate all'udienza, si ritiene di infliggere le sanzioni come da dispositivo.

P. Q. M.

Si dispone l'applicazione:

*- della sanzione dell'ammenda di € 150,00 (centocinquanta/00) a carico della società e dell'inibizione per mesi 1 (uno) a carico del Presidente Masi Antonino.*

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

**Procedimento n. 149/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

- 3) Sig. OROFINO ROSARIO (Presidente USD Atletico Catania)
- 4) Società U.S.D. ATLETICO CATANIA

La Procura Federale, con nota 1339 pf10-11/GS/reg del 15 novembre 2011 ha deferito le parti in epigrafe indicate innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale per rispondere: il Presidente delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in relazione al punto 14 delle disposizioni generali del C.U. n.1 del 05/07/2010; la Società per violazione dell' art. 4 comma 1 C.G.S.

Le parti deferite, debitamente convocate all'udienza dibattimentale del 20 marzo 2012 con inizio alle ore 15,30, non sono comparse, né hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e documenti a loro scarico.

Il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta, ha concluso con la seguente richiesta: "Ritenere responsabili le parti rinviata a giudizio, di quanto loro addebitato, giusto

atto di deferimento, infliggendo al Presidente della Società l'inibizione per mesi tre; alla Società l'ammenda di € 500,00".

Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che i soggetti deferiti siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto. In particolare si evidenzia che la Società in questione, militante nella stagione sportiva 2010 – 2011 nel campionato di Promozione, in violazione a quanto stabilito dal C.U. n.1 del 5 luglio 2010 del Settore Giovanile e Scolastico non ha provveduto a tesserare un tecnico abilitato per la disputa dei Campionati Allievi / Juniores.

Rilevato altresì che dalle distinte delle gare indicate nel deferimento risulta effettivamente provato che non era presente alcun tecnico abilitato

P.Q.M.

Dispone applicarsi:

Al Sig. Orofino Rosario, Presidente dell'USD Atletico Catania la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi uno (1); alla predetta Società, per responsabilità diretta, l'ammenda di € 150,00 (centocinquanta/00).

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

### **Procedimento n. 151/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

- 1) Sig. MARCHESE BALDO (Presidente ASD Alcamo)
- 2) Società A.S.D. ALCAMO

La Procura Federale, con nota 1341 pf10-11/GS/reg del 17 novembre 2011 ha deferito le parti in epigrafe indicate innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale per rispondere: il Presidente delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in relazione al punto 14 delle disposizioni generali del C.U. n.1 del 05/07/2010; la Società per violazione dell' art. 4 comma 1 C.G.S.

Le parti deferite, debitamente convocate all'udienza dibattimentale del 20 marzo 2012 con inizio alle ore 15,30, non sono comparse, né hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e documenti a loro scarico.

Il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta, ha concluso con la seguente richiesta: "Ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo al Presidente della Società l'inibizione per mesi tre; alla Società l'ammenda di € 600,00".

Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che i soggetti deferiti siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto. In particolare si evidenzia che la Società in questione, militante nella stagione sportiva 2010 – 2011 nel campionato di Eccellenza, in violazione a quanto stabilito dal C.U. n.1 del 5 luglio 2010 del Settore Giovanile e Scolastico non ha provveduto a tesserare un tecnico abilitato per la disputa dei Campionati Allievi / Juniores.

Rilevato altresì che dalle distinte delle gare indicate nel deferimento risulta effettivamente provato che non era presente alcun tecnico abilitato

P.Q.M.

Dispone applicarsi:

Al Sig. Marchese Baldo, Presidente dell'ASD Alcamo la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi uno (1); alla predetta Società, per responsabilità diretta, l'ammenda di € 150,00 (centocinquanta/00).

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

### **Procedimento n. 153/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

- 1) Sig. D'AGOSTARO GIUSEPPE (Presidente SCD Collesano)
- 2) Società S.C.D. COLLESANO

La Procura Federale, con nota 1346 pf10-11/GS/reg del 19 novembre 2011 ha deferito le parti in epigrafe indicate innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale per rispondere: il Presidente delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in relazione al punto 14 delle disposizioni generali del C.U. n.1 del 05/07/2010; la Società per violazione dell' art. 4 comma 1 C.G.S.

Le parti deferite, debitamente convocate all'udienza dibattimentale del 20 marzo 2012 con inizio alle ore 15,30, non sono comparse, né hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e documenti a loro scarico.

Il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta, ha concluso con la seguente richiesta: "Ritenere responsabili le parti rinviata a giudizio, di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo al Presidente della Società l'inibizione per mesi tre; alla Società l'ammenda di € 500,00".

Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che i soggetti deferiti siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto. In particolare si evidenzia che la Società in questione, militante nella stagione sportiva 2010 – 2011 nel campionato di Promozione, in violazione a quanto stabilito dal C.U. n.1 del 5 luglio 2010 del Settore Giovanile e Scolastico non ha provveduto a tesserare un tecnico abilitato per la disputa dei Campionati Allievi / Juniores.

Rilevato altresì che dalle distinte delle gare indicate nel deferimento risulta effettivamente provato che non era presente alcun tecnico abilitato

P.Q.M.

Dispone applicarsi:

Al Sig. D'Agostaro Giuseppe, Presidente della SCD Collesano la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi uno (1); alla predetta Società, per responsabilità diretta, l'ammenda di € 150,00 (centocinquanta/00).

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

### **Procedimento n. 154/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

- 1) Sig. PISPICIA BERNARDO (Presidente AP Mistretta)
- 2) Società A.P. MISTRETTA

La Procura Federale, con nota 1347 pf10-11/GS/reg del 20 novembre 2011 ha deferito le parti in epigrafe indicate innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale per rispondere: il Presidente delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in relazione al punto 14 delle disposizioni generali del C.U. n.1 del 05/07/2010; la Società per violazione dell' art. 4 comma 1 C.G.S.



Le parti deferite, debitamente convocate all'udienza dibattimentale del 20 marzo 2012 con inizio alle ore 15,30, non sono comparse, né hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e documenti a loro scarico.

Il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta, ha concluso con la seguente richiesta: "Ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo al Presidente della Società l'inibizione per mesi tre; alla Società l'ammenda di € 500,00".

Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che i soggetti deferiti siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto. In particolare si evidenzia che la Società in questione, militante nella stagione sportiva 2010 – 2011 nel campionato di Promozione, in violazione a quanto stabilito dal C.U. n.1 del 5 luglio 2010 del Settore Giovanile e Scolastico non ha provveduto a tesserare un tecnico abilitato per la disputa dei Campionati Allievi / Juniores.

Rilevato altresì che dalle distinte delle gare indicate nel deferimento risulta effettivamente provato che non era presente alcun tecnico abilitato

P.Q.M.

Dispone applicarsi:

Al Sig. Pispicia Bernardo, Presidente della AP Mistretta la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi uno (1); alla predetta Società, per responsabilità diretta, l'ammenda di € 150,00 (centocinquanta/00).

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

### **Procedimento n. 155/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

- 1) Sig. LOMBARDO PIETRO BRUNO (Presidente ASD Folgore Selinunte)
- 2) Società A.S.D. FOLGORE SELINUNTE

La Procura Federale, con nota 1348 pf10-11/GS/reg del 21 novembre 2011 ha deferito le parti in epigrafe indicate innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale per rispondere: il Presidente delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in relazione al punto 14 delle disposizioni generali del C.U. n.1 del 05/07/2010; la Società per violazione dell' art. 4 comma 1 C.G.S.

Le parti deferite, debitamente convocate all'udienza dibattimentale del 20 marzo 2012 con inizio alle ore 15,30, non sono comparse, né hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e documenti a loro scarico.

Il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta, ha concluso con la seguente richiesta: "Ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo al Presidente della Società l'inibizione per mesi tre; alla Società l'ammenda di € 600,00".

Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che i soggetti deferiti siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto. In particolare si evidenzia che la Società in questione, militante nella stagione sportiva 2010 – 2011 nel campionato di Eccellenza, in violazione a quanto stabilito dal C.U. n.1 del 5 luglio 2010 del Settore Giovanile e Scolastico non ha provveduto a tesserare un tecnico abilitato per la disputa dei Campionati Allievi / Juniores.

Rilevato altresì che dalle distinte delle gare indicate nel deferimento risulta effettivamente provato che non era presente alcun tecnico abilitato

P.Q.M.

Dispone applicarsi:

Al Sig. Lombardo Pietro Bruno, Presidente della ASD Folgore Selinunte la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi uno (1); alla predetta Società, per responsabilità diretta, l'ammenda di € 150,00 (centocinquanta/00).

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

### **Procedimento n. 156/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

- 1) Sig. LAUDICINA ROSARIO (Presidente APD MF Strasatti)
- 2) Società A.P.D. MF STRASATTI

La Procura Federale, con nota 1349 pf10-11/GS/reg del 22 novembre 2011 ha deferito le parti in epigrafe indicate innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale per rispondere: il Presidente delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in relazione al punto 14 delle disposizioni generali del C.U. n.1 del 05/07/2010; la Società per violazione dell' art. 4 comma 1 C.G.S.

Le parti deferite, debitamente convocate all'udienza dibattimentale del 20 marzo 2012 con inizio alle ore 15,30, non sono comparse, né hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e documenti a loro scarico.

Il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta, ha concluso con la seguente richiesta: "Ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo al Presidente della Società l'inibizione per mesi tre; alla Società l'ammenda di € 500,00".

Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che i soggetti deferiti siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto. In particolare si evidenzia che la Società in questione, militante nella stagione sportiva 2010 – 2011 nel campionato di Promozione, in violazione a quanto stabilito dal C.U. n.1 del 5 luglio 2010 del Settore Giovanile e Scolastico non ha provveduto a tesserare un tecnico abilitato per la disputa dei Campionati Allievi / Juniores.

Rilevato altresì che dalle distinte delle gare indicate nel deferimento risulta effettivamente provato che non era presente alcun tecnico abilitato

P.Q.M.

Dispone applicarsi:

Al Sig. Laudicina Rosario, Presidente della APD MF Strasatti, la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi uno (1); alla predetta Società, per responsabilità diretta, l'ammenda di € 150,00 (centocinquanta/00).

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

### **Procedimento n. 157/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

- 1) Sig. GALATI GIUSEPPE (Presidente NFC Orlandina ASD)
- 2) Società NFC ORLANDINA ASD

La Procura Federale, con nota 1350 pf10-11/GS/reg del 23 novembre 2011 ha deferito le parti in epigrafe indicate innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale per

rispondere: il Presidente delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in relazione al punto 14 delle disposizioni generali del C.U. n.1 del 05/07/2010; la Società per violazione dell' art. 4 comma 1 C.G.S.

Le parti deferite, debitamente convocate all'udienza dibattimentale del 20 marzo 2012 con inizio alle ore 15,30, non sono comparse, né hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e documenti a loro scarico.

Il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta, ha concluso con la seguente richiesta: "Ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo al Presidente della Società l'inibizione per mesi tre; alla Società l'ammenda di € 600,00".

Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che i soggetti deferiti siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto. In particolare si evidenzia che la Società in questione, militante nella stagione sportiva 2010 – 2011 nel campionato di Eccellenza, in violazione a quanto stabilito dal C.U. n.1 del 5 luglio 2010 del Settore Giovanile e Scolastico non ha provveduto a tesserare un tecnico abilitato per la disputa dei Campionati Allievi / Juniores.

Rilevato altresì che dalle distinte delle gare indicate nel deferimento risulta effettivamente provato che non era presente alcun tecnico abilitato

P.Q.M.

Dispone applicarsi:

Al Sig. Galati Giuseppe, Presidente della NFC Orlandina ASD, la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi uno (1); alla predetta Società, per responsabilità diretta, l'ammenda di € 150,00 (centocinquanta/00).

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

### **Procedimento n. 159/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

- 1) Sig. LA MAGRA FRANCESCO (Presidente ASD Kamarat)
- 2) Società A.S.D. KAMARAT

La Procura Federale, con nota 1352 pf10-11/GS/reg del 25 novembre 2011 ha deferito le parti in epigrafe indicate innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale per rispondere: il Presidente delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in relazione al punto 14 delle disposizioni generali del C.U. n.1 del 05/07/2010; la Società per violazione dell' art. 4 comma 1 C.G.S.

Le parti deferite, debitamente convocate all'udienza dibattimentale del 20 marzo 2012 con inizio alle ore 15,30, non sono comparse, né hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e documenti a loro scarico.

Il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta, ha concluso con la seguente richiesta: "Ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo al Presidente della Società l'inibizione per mesi tre; alla Società l'ammenda di € 600,00".

Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che i soggetti deferiti siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto. In particolare si evidenzia che la Società in questione, militante nella stagione sportiva 2010 – 2011 nel campionato di Eccellenza, in violazione a quanto stabilito dal C.U. n.1 del 5 luglio 2010 del

Settore Giovanile e Scolastico non ha provveduto a tesserare un tecnico abilitato per la disputa dei Campionati Allievi / Juniores.

Rilevato altresì che dalle distinte delle gare indicate nel deferimento risulta effettivamente provato che non era presente alcun tecnico abilitato

P.Q.M.

Dispone applicarsi:

Al Sig. La Magra Francesco, Presidente della ASD Kamarat, la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi uno (1); alla predetta Società, per responsabilità diretta, l'ammenda di € 150,00 (centocinquanta/00).

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

### **Procedimento n. 160/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

- 1) Sig. GRACEFFA RAIMONDO (Presidente USD Aragona)
- 2) Società U.S.D. ARAGONA

La Procura Federale, con nota 1353 pf10-11/GS/reg del 26 novembre 2011 ha deferito le parti in epigrafe indicate innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale per rispondere: il Presidente delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in relazione al punto 14 delle disposizioni generali del C.U. n.1 del 05/07/2010; la Società per violazione dell' art. 4 comma 1 C.G.S.

Le parti deferite, debitamente convocate all'udienza dibattimentale del 20 marzo 2012 con inizio alle ore 15,30, non sono comparse, né hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e documenti a loro scarico.

Il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta, ha concluso con la seguente richiesta: "Ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo al Presidente della Società l'inibizione per mesi tre; alla Società l'ammenda di € 500,00".

Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che i soggetti deferiti siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto. In particolare si evidenzia che la Società in questione, militante nella stagione sportiva 2010 – 2011 nel campionato di Promozione, in violazione a quanto stabilito dal C.U. n.1 del 5 luglio 2010 del Settore Giovanile e Scolastico non ha provveduto a tesserare un tecnico abilitato per la disputa dei Campionati Allievi / Juniores.

Rilevato altresì che dalle distinte delle gare indicate nel deferimento risulta effettivamente provato che non era presente alcun tecnico abilitato

P.Q.M.

Dispone applicarsi:

Al Sig. Graceffa Raimondo, Presidente della USD Aragona, la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi uno (1); alla predetta Società, per responsabilità diretta, l'ammenda di € 150,00 (centocinquanta/00).

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

### **Procedimento n. 161/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

- 1) Sig. GUELI GIUSEPPE (Presidente FCD Raffadali)

## 2) Società F.C.D. RAFFADALI

La Procura Federale, con nota 1354 pf10-11/GS/reg del 27 novembre 2011 ha deferito le parti in epigrafe indicate innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale per rispondere: il Presidente delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in relazione al punto 14 delle disposizioni generali del C.U. n.1 del 05/07/2010; la Società per violazione dell' art. 4 comma 1 C.G.S.

Le parti deferite, debitamente convocate all'udienza dibattimentale del 20 marzo 2012 con inizio alle ore 15,30, non sono comparse, né hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e documenti a loro scarico.

Il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta, ha concluso con la seguente richiesta: "Ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo al Presidente della Società l'inibizione per mesi tre; alla Società l'ammenda di € 500,00".

Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che i soggetti deferiti siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto. In particolare si evidenzia che la Società in questione, militante nella stagione sportiva 2010 – 2011 nel campionato di Promozione, in violazione a quanto stabilito dal C.U. n.1 del 5 luglio 2010 del Settore Giovanile e Scolastico non ha provveduto a tesserare un tecnico abilitato per la disputa dei Campionati Allievi / Juniores.

Rilevato altresì che dalle distinte delle gare indicate nel deferimento risulta effettivamente provato che non era presente alcun tecnico abilitato

P.Q.M.

Dispone applicarsi:

Al Sig. Gueli Giuseppe, Presidente della FCD Raffadali, la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi uno (1); alla predetta Società, per responsabilità diretta, l'ammenda di € 150,00 (centocinquanta/00).

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

### **Procedimento n. 163/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

- 1) Sig. ANDOLINA CALOGERO (Presidente ASD Atletico Caltavuturo)
- 2) Società A.S.D. ATLETICO CALTAVUTURO

La Procura Federale, con nota 1356 pf10-11/GS/reg del 30 novembre 2011 ha deferito le parti in epigrafe indicate innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale per rispondere: il Presidente delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in relazione al punto 14 delle disposizioni generali del C.U. n.1 del 05/07/2010; la Società per violazione dell' art. 4 comma 1 C.G.S.

Le parti deferite, debitamente convocate all'udienza dibattimentale del 20 marzo 2012 con inizio alle ore 15,30, non sono comparse, né hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e documenti a loro scarico.

Il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta, ha concluso con la seguente richiesta: "Ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo al Presidente della Società l'inibizione per mesi tre; alla Società l'ammenda di € 500,00".

Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che i soggetti deferiti siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto. In particolare si evidenzia che la Società in questione, militante nella stagione sportiva 2010 – 2011 nel

campionato di Promozione, in violazione a quanto stabilito dal C.U. n.1 del 5 luglio 2010 del Settore Giovanile e Scolastico non ha provveduto a tesserare un tecnico abilitato per la disputa dei Campionati Allievi / Juniores.

Rilevato altresì che dalle distinte delle gare indicate nel deferimento risulta effettivamente provato che non era presente alcun tecnico abilitato

P.Q.M.

Dispone applicarsi:

Al Sig. Andolina Calogero, Presidente della ASD Atletico Caltavuturo, la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi uno (1); alla predetta Società, per responsabilità diretta, l'ammenda di € 150,00 (centocinquanta/00).

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Il Presidente della Commissione  
Disciplinare Territoriale  
Avv. Ludovico La Grutta

**Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 27/03/2012**

Il Segretario  
Maria Gatto

Il Presidente  
Sandro Morgana